

Fondi per spese e rischi: aspetti contabili e fiscali

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

I “**Fondi per rischi**” sono definiti dal **Principio contabile Oic 31** come le voci rappresentative di “passività di **natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati**”; nei Fondi rischi sono classificate le “passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno **stato d’incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.

I “**Fondi per oneri**”, secondo l’Oic 31, sono, invece, “passività di **natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi**”.

La contabilizzazione di un **Fondo per rischi e/o di un Fondo per oneri non ha quindi la funzione di correggere o di rettificare** l’iscrizione in bilancio degli **elementi dell’attivo** in quanto, in questa circostanza, il relativo Fondo viene diversamente classificato a **diretta diminuzione del valore contabile dell’elemento attivo** a cui si riferisce; ad esempio, è il caso del **Fondo svalutazione crediti**, del **Fondo svalutazione magazzino**, etc..

Al termine di ogni esercizio, i **Fondi per rischi e i Fondi per oneri** sono oggetto di **aggiornamento della stima** del loro valore originario di iscrizione, in funzione della valutazione della fattispecie (la **passività potenziale**) sottostante alla loro iscrizione. L’Oic 31 prescrive che l’utilizzo di un Fondo per rischi e oneri deve avvenire con la c.d. **modalità diretta**, ovvero andando a elidere la spesa per la quale **il Fondo era stato originariamente costituito**. Sicché, l’utilizzo diretto del Fondo implica che, se la spesa connessa al verificarsi dell’evento avverso è interamente coperta dal Fondo, **il Conto economico dell’esercizio** in cui l’evento si manifesta **non è inciso dal componente negativo** di reddito; diversamente, qualora il Fondo non si rivelasse sufficientemente capiente rispetto alla **manifestazione economica dell’evento avverso**, la **differenza negativa sarebbe registrata nel Conto economico** dell’esercizio in cui essa si manifesta. All’opposto, se si manifestasse una **evoluzione positiva** della fattispecie tale da comportare la “liberazione” del Fondo a causa del venir meno, in tutto o in parte, dei **presupposti che lo avevano alimentato**, si avrebbe un corrispondente **riversamento del Fondo** precedentemente stanziato attraverso l’iscrizione di un **componente positivo di reddito** nel

conto economico dell'esercizio. Tale componente positivo viene qualificato secondo la **stessa natura dell'originario accantonamento**; pertanto, sarebbe classificato nella **Voce A.5 "Altri ricavi e proventi"**, ogni qualvolta si trattasse di un **Fondo formato con accantonamenti** rilevati nella **Voce B del Conto economico**.

Andando all'**aspetto fiscale**, dal punto di vista Ires, l'[articolo 107, comma 4, Tuir](#), esclude la **deduzione dei costi** rappresentati da accantonamenti **iscritti in Fondi del passivo** diversi da quelli espressamente contenuti nei commi precedenti dello stesso [articolo 107](#). Per cui, **gli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri diversi da quelli ivi contemplati, non sono deducibili** nella determinazione del **reddito imponibile**.

Tuttavia, se l'**onere** a fronte del quale il Fondo è stato iscritto è **rilevante ai fini delle imposte sul reddito**, ovvero per esso non sussistono cause che ne escludano la deduzione fiscale, ai sensi dell'[articolo 163, Tuir](#), "*la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*", così che il Fondo formato con **accantonamenti non dedotti**, ai fini delle imposte sul reddito, **al momento del suo utilizzo**:

1. se avvenuto con **modalità diretta** secondo le indicazioni dell'Oic 31, dà diritto a una corrispondente **variazione in diminuzione dell'imponibile**, se appunto la natura del componente negativo sottostante ne consente la rilevanza ai fini delle imposte sul reddito; diversamente, se l'onere a fronte del quale il **Fondo è stato iscritto** e viene utilizzato non ha i **presupposti per la deduzione fiscale** – ad esempio, se si tratta di un onere per sanzioni amministrative non tributarie ma non deducibili – **non si avrà diritto alla variazione in diminuzione**;
2. se avvenuto mediante il **riversamento al conto economico** e la rilevazione di un componente positivo di reddito, dà diritto a **una corrispondente variazione in diminuzione** dell'imponibile, in quanto il componente positivo non rappresenta una **sopravvenienza attiva imponibile**, ai sensi dell'[articolo 88, Tuir](#).

Un tema a volta controverso attiene al **trasferimento dei Fondi per rischi e oneri** nell'ambito del **conferimento di azienda**, o di ramo di azienda, quando il Fondo è **parte integrante del compendio aziendale oggetto di conferimento**; in questa circostanza, il **Fondo per rischi e oneri potrebbe**:

1. essere già stato **iscritto dal conferente**, oggetto di **precedente variazione in aumento**, e quindi incluso nel **compendio aziendale**; oppure
2. essere **iscritto ab origine dal conferitario** stesso in sede di prima rilevazione del compendio aziendale ricevuto, quando esso è **riferito a passività potenziali** inesprese nelle scritture contabili del conferente ma emerse nelle attività peritali o di *due diligence*.

Ebbene, in forza del **principio della neutralità fiscale "necessaria"** che permea la disciplina del conferimento di azienda ai sensi dell'[articolo 176, Tuir](#), il **conferitario subentra** in regime di **continuità nei valori fiscali** degli elementi attivi e passivi inclusi nel compendio aziendale, così



come esistenti in capo al conferente. Perciò, **sarà il conferitario** ad avere il **diritto di effettuare la variazione in diminuzione**, ove spettante, al momento dell'utilizzo del **Fondo per rischi ed oneri**.

Questa conclusione deve ritenersi estendibile **anche al caso del Fondo per rischi e oneri formato ab origine dal conferitario** (la fattispecie di cui alla lettera b), che precede), in quanto la **genesì di questa posta del passivo** non ha determinato in capo ad alcun soggetto, né il conferente e né il conferitario, la deduzione fiscale di componenti negativi di reddito. In tale circostanza, la formazione del Fondo del passivo è come **se fosse avvenuta** mediante una **diminuzione del patrimonio netto del conferitario**, senza determinare di contro la deduzione di alcun **corrispondente ammontare**.